



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO

COMITATO ONA DI COSENZA ODV

Sede Legale: Via Trieste, 87– 87040 MONTALTO UFFUGO (Cs)
Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 60 – Edificio “I Due Fiumi” - 87100 COSENZA

Cod. Fisc. 98089640787 pec: onacosenzaec.it E-mail: onacosenza@gmail.com www.onacosenza.it

PARERE TECNICO

sulla rispondenza alla normativa vigente in materia di tutela dal rischio amianto delle motivazioni addotte dall'avv. Luigi Maiorano alla mancata esecuzione dell'Ordinanza Sindacale prot. n°615 del 27.07.2021 per la bonifica di copertura in cemento amianto del fabbricato sito in via Cuta del Comune di Acri, di proprietà dei sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo.

L'ESPERTO

ing. Giuseppe Infusini
(Presidente dell'ONA Cosenza ODV)

Cosenza, li 04.08.2021

INDICE

1 – Premessa

2 – Cronologia e tipologia della documentazione esaminata

2.1 – Documentazione pervenuta allo Sportello Amianto

2.2 – Gli atti prodotti dal Comune

2.3 – La documentazione prodotta dai proprietari del fabbricato con copertura in cemento amianto oggetto di parere tecnico

3 - Descrizione dei luoghi, del contesto e delle condizioni di installazione e dello stato di conservazione delle lastre di copertura in conformità a DM 6.9.94, punto 2

3.1 - Premessa

3.2 – Il contesto dei luoghi ed esiti delle indagini eseguite

4 – Considerazioni sulla pericolosità dell'amianto ed aspetti sanitari

5 – Erosione delle coperture in cemento amianto: un rischio concreto per la salute

6 – Esame della documentazione prodotta dall'avv. Luigi Maiorano per conto dei sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo

6.1 – Premessa

6.2 - Valutazione del rischio della potenziale esposizione alle fibre d'amianto secondo il DM 6.9.94 ed il Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC)

6.3 - Esiti dell'esame della documentazione prodotta dall'avv. Luigi Maiorano

7 – Condizioni di installazione e stato di conservazione delle lastre di copertura in conformità a DM 6.9.94. Stima del rischio.

7.1 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione (DM 06.09.1994, punto 4)

7.2 – Stima del rischio: applicazione dell'algoritmo indicato dal PRAC

8– Conclusioni



OSSERVATORIO NAZIONALE **AMIANTO**

COMITATO ONA DI COSENZA ODV

Sede Legale: Via Trieste, 87– 87040 MONTALTO UFFUGO (Cs)
Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 60 – Edificio “I Due Fiumi” - 87100 COSENZA

Cod. Fisc. 98089640787 pec: onacosenzaec.it E-mail: onacosenza@gmail.com www.onacosenza.it

Oggetto: Ordinanza n°615 del 27.07.2020 per la bonifica di copertura in Cemento amianto del fabbricato sito in Via Cuta del Comune di Acri. Inottemperanza del proprietario e motivazioni addotte. Parere

1 – Premessa

La presente relazione riguarda il **parere tecnico** sulla rispondenza alla normativa vigente in materia di tutela dal rischio amianto delle motivazioni addotte dall'avv. Luigi Maiorano alla mancata esecuzione dell'Ordinanza Sindacale prot. n°615 del 27.07.2021 per la bonifica di copertura in cemento amianto del fabbricato sito in via Cuta del Comune di Acri, di proprietà dei sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo.

Esaminata e vagliata la suddetta documentazione, eseguiti i dovuti riscontri con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di amianto nonché sulla base degli esiti del sopralluogo eseguito in data 14.07.2021 alla presenza dell'assessore all'Ambiente avv. Franca Sposato e della documentazione pervenuta allo Sportello Amianto, il sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n°890 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Cosenza al n°1391 e Presidente dell'Organizzazione di Volontariato “COMITATO ONA DI COSENZA ODV” dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA Cosenza), esperto delle problematiche ambientali connesse con la presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, in relazione all'incarico in oggetto, rassegna il seguente parere tecnico.

2 – Cronologia e tipologia della documentazione esaminata

2.1 – Documentazione pervenuta allo Sportello Amianto

In relazione a quanto specificato in premessa, allo Sportello Amianto, istituito dal Comune di Acri con Det. Dir. 4° Settore n°59 del 08.03.2018 e contestuale affidamento del servizio all'ONA Cosenza, sono state pervenute le seguenti segnalazioni – denunce indirizzate al Sindaco ed al Comando Polizia Municipale:

- a) segnalazione prot. n°7589 del 09.05.2018 a firma del sig. Burlato Mauro nato a Cosenza il 20.07.1965, per la presenza di copertura in cemento amianto presso il fabbricato sito in C.da Cuta n°212 del Comune di Acri, di proprietà dei

sigg. Gabriele Federico e Mansueto Emma (coniugi), Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo (figli);

- b) segnalazione prot. n°719224 del 14.11.2018 con la quale il sig. sig. Burlato Mauro nato a Cosenza il 20.07.1965, reiterava la precedente segnalazione del 09.05.2018.

2.2 – Gli atti prodotti dal Comune

In ordine alle predette segnalazioni, il Comune di Aciri ha prodotto i seguenti atti:

- a) nota prot. n°81/PM del 16.05.2018 a firma del Responsabile del Settore del Corpo Polizia Municipale di Aciri, indirizzata al sig. Burlato Mario, in risposta alla *“segnalazione manufatto in amianto”* con la quale si informava della necessità di *“investire l’ArpaCal per il tramite del Settore Igiene e di acquisire il nominativo dei proprietari del fabbricato interessato”*;
- b) nota prot. n°18403 del 8.11.2018 con la quale il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale trasmetteva al CGA dell’ArpaCal – Castrolibero (Cs), la richiesta per *“.. l’effettuazione di un sopralluogo congiunto da eseguire in c.da Cuta n°212”*;
- c) comunicazione dell’ArpaCal effettuata a mezzo pec prot. n°48956 del 19.11.2018, in riscontro alla richiesta del 08.11.2018 con la quale si rappresentava che *“..la caratterizzazione dei materiali contenenti amianto e la valutazione dello stato di degrado del manufatto, ai sensi del DM 06.09.1994, sono obbligo dei cittadini e che la richiesta è da intendersi a carattere oneroso”*,
- d) nota prot. n°21560 del 24.12.2018 con la quale il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, comunicava al sig. Gabriele Salvatore di *“presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale di Aciri per comunicazioni inerenti la denuncia”*;
- e) comunicazione prot. n°3587 del 01.03.2019 con la quale il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, richiamando le precedenti comunicazioni, invitava il sig. Gabriele Salvatore di *“...comunicare per iscritto quanto è a sua conoscenza procedendo eventualmente sulla composizione della copertura stessa una certificazione di un tecnico abilitato”*;
- f) nota a mezzo pec del 15.04.2019 con la quale il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale richiedeva al CGA dell’Arpacal il *“preventivo di spesa per sopralluogo, campionamento, analisi e valutazione dello stato di degrado inerente il fabbricato sito in c.da Cuta n°212 del Comune di Aciri”*;
- g) comunicazione a mezzo pec prot. n°7689 del 30.04.2019 con la quale il CGA dell’ArpaCal trasmetteva il preventivo richiesto dal Corpo di Polizia Municipale in data 15.04.2019;
- h) **diffida ad adempiere prot. 21245 del 12.11.2019 (Doc_1)** indirizzata a Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo, notificata a Gabriele Federico in data 14.11.2019

con la quale il Sindaco **diffidava** “i sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della presente, presso l’Ufficio Igiene ed Ambiente del Comune di Acri, una relazione giurata sulla valutazione dello stato di degrado della copertura in cemento amianto del fabbricato sito in c.da Cuta n°212, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto indicato all’art. 9.3 dal Piano Regionale Amianto Calabria, adottando la procedura di cui alle Schede N°1 e 2 dell’Allegato 6 dello stesso” e **comunicava** che “in caso di inottemperanza alla presente diffida si procederà con successiva Ordinanza Sindacale ai fini della tutela dell’interesse pubblico”;

i) **Ordinanza n°615 del 27.07.2020 di bonifica di copertura in cemento amianto** nel fabbricato sito in C.da Cuta n°212 , con la qual e il Sindaco, accertata l’inottemperanza alla diffida ad adempiere del 12.11.2019 **ordinava (Doc_2)**“ ai sigg. Gabriele Salvatore nato ad Acri il 06.08.1980 e Gabriele Lorenzo nato ad Acri il 21.02.1984 “a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della presente, presso l’Ufficio Igiene ed Ambiente del Comune di Acri, una relazione giurata sulla valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto del fabbricato sito in c.da Cuta n°212, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto indicato all’art. 9.3 dal Piano Regionale Amianto Calabria, adottando la procedura di cui alle Schede N°1 e 2 dell’Allegato 6 dello stesso, con assegnazione dell’indice di degrado di cui alla Tabella °9 dello stesso articolo. In dipendenza degli esiti della suddetta valutazione, di procedere alla esecuzione dell’intervento di bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica, rispettando la tempistica indicata dal suddetto Allegato 6”. e **comunicava** che “in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza il Comune di Acri procederà, tramite campionamento da affidare all’ArpaCal, alla caratterizzazione del materiale contenente amianto ed alla successiva valutazione dello stato di conservazione della copertura, con il coinvolgimento dell’ASP competente ai sensi dell’art. 9.3 del citato PRAC, in dipendenza della quale sarà disposta la bonifica tramite rimozione e smaltimento i cui costi saranno tutti posti a carico del proprietario dell’immobile”.;

l) comunicazione prot. n°15407 del 26.09.2020 indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Acri con la quale il Responsabile del Settore del Corpo Polizia Municipale di Acri, alla richiesta di sopralluogo prot. 14943 del 19.09.2020, riferiva che “In data 20.09.2020 alle ore 17:00 gli Istruttori Fusaro Enrico e Fusaro Maria si recavano alla contrada Cuta per verificare se i signori Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo avevano ottemperato a preesentare una relazione giurata sulla valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto del fabbricato ubicato alla C.da Cuta n°212. Gli interessati non erano presenti sul luogo dell’accertamento. Si apprendeva che erano fuori comune per ragioni di lavoro. L’avv. Luigi Maiorano, difensore dei signori

Gabriele, riferiva alla sottoscritta che l'indomani avrebbe fatto avere una comunicazione circa gli adempimenti richiesti con Ordinanza n°615/2020”.

2.3– La documentazione prodotta dai proprietari del fabbricato con copertura in cemento amianto oggetto di parere tecnico

A seguito dell’Ordinanza Sindacale prot. n°615 del 27.07.2020 i sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo hanno prodotto , per il tramite del loro legale avv. Luigi Maiorano, la seguente documentazione:

- a) nota prot. n°15111 del 22.09.2020 (**Doc_3**) con la quale l’avv. Maiorano dichiara che *“in riferimento all’Ordinanza di cui in epigrafe comunico che i miei assistiti, fuori sede per motivi di lavoro, si stanno adoperando per ottemperare a quanto disposto con il predetto provvedimento”;*
- b) rapporto di prova n°202101687 del 01.04.2021 riguardante il monitoraggio ambientale per la ricerca di fibre di amianto aerodisperso eseguito dal Laboratorio Analisi Chimiche e Batteriologiche “Delvit Chimica” di Cosenza (**Doc_4**);
- c) comunicazione a mezzo pec del 07.06.2021 dell’avv. Luigi Maiorano 30.11.2019 (**Doc_5**).

3 -Descrizione dei luoghi, del contesto e delle condizioni di installazione e dello stato di conservazione delle lastre di copertura in conformità a DM 6.9.94, punto 2

3.1 - Premessa

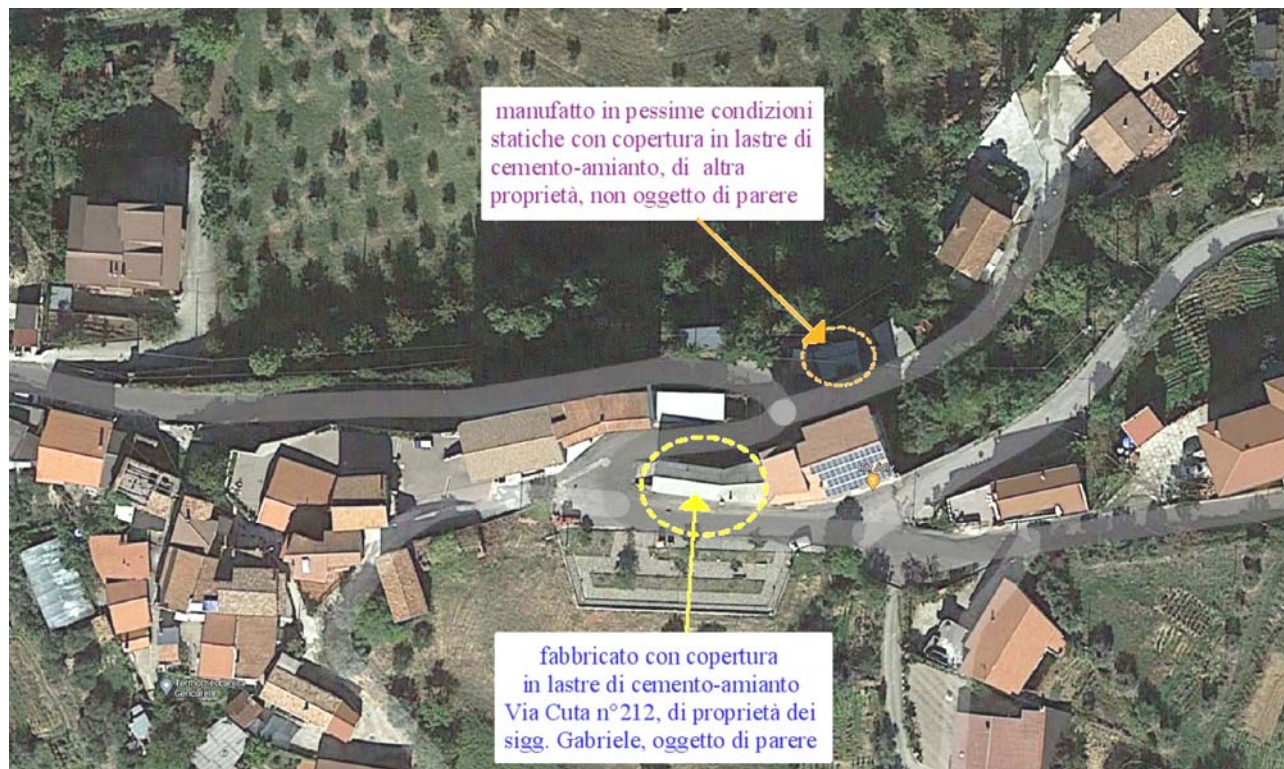
Per accertare e definire il contesto in cui si colloca il fabbricato di che trattasi, il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo nell’intorno dell’area interessata nonché accurati rilievi fotografici al fine di acquisire tutti gli elementi utili possibili per valutare lo stato di conservazione delle lastre di copertura in cemento amianto. Detti rilievi sono stati effettuati con attrezzatura ad alta risoluzione e con riprese effettuate dal balcone dell’abitazione del sig. Burlato Mauro, posta al primo piano del fabbricato adiacente a quello di proprietà Gabriele.

3.2 – Il contesto dei luoghi ed esiti delle indagini eseguite

Il fabbricato con copertura in cemento amianto interessato dall’Ordinanza Sindacale n° 615/2020 è ubicato in un’area identifica il centro abitato di c.da Cuta, caratterizzata dalla presenza di un nucleo di edifici posti in prossimità della strada comunale con destinazione prevalentemente residenziale (**confr. Immagine 1**). Detto fabbricato costituisce un autonomo corpo di fabbrica posto in continuità con quello di maggiore consistenza di proprietà Burlato Mauro, costituito da due piani seminterrati ed un piano terra (**Foto N°1, 2 e 3**) ove è presente un esercizio commerciale di Bar – Caffetteria denominato “Bar Jolly” (**Foto N°3**). A sua volta il fabbricato di proprietà Burlato è costituito da due piani seminterrato e due fuori

terra con presenza, al piano terra, del Circolo Culturale Ricreativo “Il Tordo” e di un altro esercizio commerciale di Bar – Caffetteria denominato “Bar Cristal” (Foto N°1).

Immagine 1 - Foto aerea del contesto con indicazione dei fabbricati con coperture in cemento amianto



L'ispezione eseguita come descritto in premessa ha evidenziato che la copertura del fabbricato di proprietà dei signori Gabriele è del tipo a due falde costituita da lastre di cemento amianto del tipo ondulate (**Foto N°2**). Detta copertura presenta gli elementi e caratteristiche di seguito elencate:

- a) una canna fumaria con comignolo lungo la falda rivolta a sud trattata con materiale incapsulante di colore rosso, probabilmente anch'essa in cemento amianto (**Foto N°5 e 6**);
- b) un'altra canna fumaria costituita da elemento tubolare metallico in prossimità della linea di colmo (**Foto N°4 e 8**);
- c) una comignolo di materiale metallico lungo la falda rivolta ad nord (**Foto N°4 e 9**);
- d) degrado materico diffuso dovuto sia all'invecchiamento proprio delle lastre installate, sottoposte da almeno 30 anni (la L. n°257 che ha messo a bando l'amianto è del 1992) che all'azione degli agenti atmosferici (pioggia e vento), alle escursioni termiche (caldo/freddo) ed all'azione disagregatrice di licheni, quest'ultimi distribuiti in maniera non omogenea (**Foto N°8,12, 13 e 14**) su tutta la superficie delle lastre;

- e) presenza di fratture e sconnessioni a carico alcune lastre (**Foto N°9, 14**) e di altre concentrate in un'area della falda rivolta ad sud (**Foto N°7**) ove è stato effettuato una evidente intervento di riparazione a seguito di danneggiamento (**Foto N°10, 15 e 16**), con sovrapposizione di un pezzo di lastra ed applicazione di materiale fissativo di colore rosso (**Foto N°15**) ;
- f) assenza di parti perimetrali di materiale in alcune lastre e colmi conseguenti a pregressi fenomeni di rottura e perdita di materiale (**Foto N°11, 13 e 15**);
- g) degrado delle viti e cappellotti che fissano le lastre al supporto, soggetti a fenomeni di corrosione (**Foto N°14**);
- h) presenza di gronde e discendenti con questi ultimi collegati ad un sistema di regimazione di acque del tipo canalizzato.

Relativamente al sistema strutturale di sostegno della copertura, per quello che è possibile arguire dall'ispezione esterna e dal sistema di fissaggio delle lastre adottato, esso è costituito da orditura in legno e muratura.

Corre l'obbligo di specificare, inoltre, che nel corso del rilievo fotografico dei luoghi, è stata rilevata la presenza di un manufatto adibito a deposito con copertura anch'essa costituita da lastre in cemento amianto e, per di più, in precario assetto statico (**confr. Immagine 1**). Si tratta di un manufatto posto più a valle del fabbricato Gabriele, in altra proprietà, per il quale l'elevato stato di degrado della copertura impone azioni amministrative volte all'accertamento del legittimo proprietario ed alla bonifica del sito.

4 – Considerazioni sulla pericolosità dell'amianto ed aspetti sanitari

Le fibre di amianto, rispetto alle altre varietà di silicati, presentano dei diametri molto piccoli, dell'ordine del millesimo di centimetro, e la particolare proprietà di separarsi in senso longitudinale e spezzarsi in senso verticale, dando luogo a fibre estremamente fini, potenzialmente inalabili.

L'organismo umano può essere esposto alle fibre di amianto principalmente attraverso l'inalazione. Le ricadute sulla salute pubblica dell'amianto vengono abbondantemente trattate dalla **IARC** (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ed altri organismi tra i quali bisogna annoverare l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Per l'amianto proprio l'OMS ha riconosciuto, già in passato, l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti **un rischio nullo per la popolazione** (assenza di soglia).

La recente conclusione assunta dalla IARC nell'ultima monografia sull'amianto (2012), sostiene che *“L'inalazione e l'ingestione sono le primarie vie di esposizione all'amianto. Il contatto dermico è non considerato una fonte primaria...”*(Human Exposure, pag. 225, cap. 1.5). Il rapporto conclude affermando che *“Esistono prove sufficienti per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto per l'uomo. Provoca il mesotelioma, il cancro del polmone, della laringe, e dell'ovaio. Inoltre sono state*

osservate associazioni positive tra l'esposizione a tutte le forme di amianto e cancro della faringe, stomaco, colon-retto Esistono prove sufficienti negli animali per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto. Tutte le forme di amianto sono cancerogeni per l'uomo."

La pericolosità dell'amianto è dovuta essenzialmente alle proprietà dimensionali (fibre di ordine micrometrico), nonché per la persistenza strutturale nell'organismo che determina la degenerazione del sistema cellulare con conseguente deperimento del sistema immunitario. Le malattie correlate all'inalazione di fibre d'amianto sono di estrema gravità (asbestosi, tumore polmonare, mesotelioma) tra le quali il mesotelioma pleurico è quello più frequente.

Il mesotelioma è noto per avere un periodo di latenza con tempi medi di 30-40 e risulta una malattia ad elevata letalità (sopravvivenza dei casi: 40% a 1 anno, 22% a 3 anni, 12% a 5 anni). Purtroppo per essa non si dispone di strumenti terapeutici efficaci e la diagnosi si presenta spesso in stadio avanzato provocando inevitabili sofferenze e morte certa.

Ogni anno in Italia muoiono per causa dell'amianto circa 6000 persone di cui circa 1500 ascrivibili al mesotelioma e, secondo l'OMS, l'amianto continuerà a causare vittime con picco massimo atteso per il 2025.

5 – Erosione delle coperture in cemento amianto: un rischio concreto per la salute

Il **rischio esposizione** a cui sono sottoposti coloro i quali vivono in aree che presentano elevate concentrazioni di coperture in cemento amianto in stato di degrado si deve considerare **concreto**. Infatti se è vero che il rilascio di fibre d'amianto è variabile dipendendo da vari fattori (tipologia del materiale, stato di degrado, azione di pioggia e vento, vetustà, ecc..) è altrettanto vero che ad oggi, ad oltre 30 anni dalla posa in opera delle suddette coperture, la situazione non può che essere peggiorata rispetto al momento dell'installazione. A tal proposito è utile richiamare la pubblicazione scientifica del 1991 **"Erosioni delle coperture in cemento amianto"** (G. Chiappino, I. Venerandi - Medicina del Lavoro, Milano) la quale, sulla base di uno studio sperimentalmente condotto sulla città di Milano, ha accertato che *"lo studio microscopico di campioni di coperture in cemento amianto (prelevati a Milano), esposti agli agenti atmosferici per tempi variabili da 2 mesi a oltre 15 anni, ha dimostrato che fenomeni corrosivi con liberazione di fibre iniziano dopo pochi mesi, sono abbastanza evidenti dopo pochi anni e divengono imponenti tra 5 e 10 anni"* In base ai risultati della ricerca le **coperture in cemento amianto "debbono essere considerate importanti fonti di inquinamento da amianto dell'ambiente di vita anche in considerazione della loro grande estensione negli ambienti industriali, residenziali ed agricoli"**.

Ed ancora, andando più indietro nel tempo, a Berlino, in Germania, lo studio condotto dal prof. E. Meyer nel 1986, utilizzando una particolare camera di

prelievo applicata direttamente sulla superficie, ha stabilito che la quantità media di amianto rilasciato da coperture esistenti **corrisponde annualmente a 3 grammi al metro quadro.**

Dunque se è vero che le coperture in cemento amianto in buono stato di conservazione possono rappresentare solo un rischio potenziale per l'esposizione ambientale alle fibre, è altrettanto vero che quelle in stato di degrado costituiscono un rischio concreto per la salute umana.

Prima Precisazione

Sulle caratteristiche ed usi dell'amianto, gli effetti nocivi sull'organismo umano e sul rilascio di fibre, si rimanda alla consultazione delle seguenti pubblicazioni scientifiche di cui il sottoscritto è autore:

-LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO COME MEZZO DI PROVA PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO LA CENTRALE TERMOELETTRICA DELLA VALLE DEL MERCURE

<http://ita.calameo.com/read/00170895095036f0473e6>

-LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO COME MEZZO DI PROVA PER LA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO:METODOLOGIA D'INDAGINE E CRITERI DI ACCERTAMENTO

Seconda Conferenza Internazionale "Lotta all'amianto: il diritto incontra la scienza"

Regione Lazio – Sala Tirreno 21 Marzo 2014

<http://www.infusini.it/seconda-conferenza-internazionale-lotta-allamianto-il-diritto-incontra-la-scienza/>

-ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO L'EX CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI

<http://ita.calameo.com/read/001708950aba733d99e11>

-ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO L'EX CEMENTIFICIO DELLA ITALCEMENTI DI CASTROVILLARI (Cs)

<https://ita.calameo.com/read/0017089501102bba89d26>

-CONDUTTURE IDRICHE IN AMIANTO E RISCHI PER LA SALUTE

<http://ita.calameo.com/read/0017089503279dfe94c01>

6 –Esame della documentazione prodotta dall'avv. Luigi Maiorano per conto dei sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo

6.1 – Premessa

Prima di passare all'esame della documentazione per la quale il sottoscritto si esprimerà il proprio parere in relazione alla normativa vigente in materia di tutela dal rischio amianto, corre l'obbligo stabilire la corretta interpretazione ed applicazione della Normativa Nazionale in ordine alla **"Valutazione del rischio della potenziale esposizione alle fibre d'amianto"** (punto 2- DM 06.09.1994) ed al **"Programma di controllo dei materiali di amianto in sede – procedure per le attività di custodia e di manutenzione"** (punto 4 – del DM 06.09.1994), nonché delle Normativa Regionale per l'accertamento dello **stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e della conseguente stima del rischio** (Allegato 6 PRAC e L. R.le n°14/2011).

6.2 - Valutazione del rischio della potenziale esposizione alle fibre d'amianto secondo il DM 6.9.94 ed il Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC)

Il punto 2 del DM 6.9.94 "Norme Tecniche di attuazione della L. n°257/92) stabilisce inequivocabilmente che per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto sono utilizzabili due tipi di criteri:

- a) l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- b) la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

"Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento".

Così recitando il suddetto decreto, non vi è dubbio che nei casi di presenza di manufatti quali coperture in cemento amianto, l'esecuzione di monitoraggi all'aperto, ovvero in condizioni outdoor, **da sola non può considerarsi esaustiva** né può essere considerata presupposto necessario ai fini della valutazione del rischio. Infatti in questi casi è l'esame delle **"condizioni di installazione"** che assume un ruolo preminente anche rispetto a quello del monitoraggio ambientale al fine di stimare il pericolo di rilascio di fibre d'amianto. Ciò significa che il tecnico chiamato ad effettuare la **"valutazione del rischio"** deve valutare, con un'attenta **ispezione visiva**, (ed il decreto lo dice chiaramente) **il tipo e le condizioni proprie del materiale** (in questo caso lastre di copertura), i **fattori** che possono essere causa di un futuro danneggiamento o degrado e quelli che possono influenzare la diffusione di fibre.

Non vi è dubbio, dunque, che condizioni come quelle riscontrate a carico dell'edificio di che trattasi (oggetto di Ordinanza Sindacale n°615/2020) ovvero il degrado generalizzato presente, con diversa entità, della sua copertura, rientrano nella situazione di **"materiali danneggiati e di materiali suscettibili di danneggiamento"** di cui ai punti 2c) e 2b) del citato punto 2 del DM 6.9.94, da **considerare con la massima cautela** anche in relazione al contesto ambientale in cui detti materiali si collocano.

Considerato che il DM 6.9.94 nella sua articolazione fornisce indicazioni di tipo qualitativo per la stima del rischio in ordine alla presenza di MCA, le Regioni hanno adottato degli algoritmi, basati su espressioni matematiche, che assegnano valori numerici ai diversi parametri considerati, pervenendo ad indicazioni sulle priorità e tipologie di intervento.

In particolare la Regione Calabria, nel Piano Regionale Amianto, per la valutazione del rischio esposizione ha adottato un algoritmo bidimensionale (Allegato 6 – Algoritmo Amleto) basato su due macro indicatori:

- a) descrizione della copertura e del contesto (**Scheda N°1**);
- b) stato di conservazione delle lastre di copertura (**Scheda N°2**).

In ordine al suddetto algoritmo si deve considerare che i parametri relativi la descrizione del contesto in cui è ubicata la copertura (Scheda N°1) **vanno valutati complessivamente per l'intera superficie**, mentre per lo stato di conservazione della copertura (Scheda N°2), quando questa non è uniforme, si deve tener conto della situazione che presenta **maggiori criticità** nel rispetto del **principio di cautela**, considerato un valore imprescindibile in una valutazione del rischio.

6.3 - Esiti dell'esame della documentazione prodotta dall'avv. Luigi Maiorano

Richiamando la documentazione prodotta già specificata nel parag. 2.3 con il relativo contenuto (**Doc_3. 4 e 5**), in ragione di quanto esposto il sottoscritto trova del tutto inutile, o quanto meno insufficiente, il monitoraggio all'aperto fatto eseguire dai signori Gabriele che, invece, hanno trascurato di considerare adeguatamente la valutazione delle "condizioni di installazione" come illustrato nel paragrafo precedente. Non si capisce, poi, come si possa pensare di far eseguire controlli di fibre aerodisperse all'aperto, effettuate con il campionatore ambientale posto a quota inferiore rispetto al piano di posa della copertura ed in zona ventilata. Si tratta, come si deduce, di **una scelta del tutto irrilevante** in relazione agli obblighi imposti dalla normativa di settore per i detentori di manufatti in cemento amianto. Per di più tale **la scorretta procedura adottata** nel trattare la valutazione del rischio amianto **costituisce un'aggravante alla condotta omissiva** dei destinatari della diffida ad adempiere n°21245/2019 (Doc_1) e dell'Ordinanza Sindacale n°615/2020 (Doc_2) che, evidentemente, va perseguita nei modi di legge (confr. Tar Piemonte Sent. n°480 del 20.03.2014).

Seconda Precisazione

Il monitoraggio ambientale previsto dal DM 6.9.94, può essere indicativo della misura della concentrazione di fibre aerodisperse quando effettuato all'interno dell'edificio e non all'esterno (punto 2 del DM).

La giurisprudenza amministrativa ha recentemente rimarcato l'obbligo per la P.A. di pronunciarsi in merito alle istanze avanzate dai privati finalizzate ad ottenere l'effettiva comminatoria dell'esecuzione in danno di cui alle ordinanze di rimozione dei materiali contenenti amianto qualora il destinatario del provvedimento amministrativo non ottemperi a quanto intimato. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 3 luglio 2019, n. 1199.

In merito alle ordinanze di bonifica si ravvede l'utilità di citare quella "esemplare" emessa dal Sindaco del Comune di Cerisano (Cs) n°6 del 17.02.2020 con la quale, di fronte all'inerzia dell'ASP ed alle inottemperanza dei proprietari, sulla base del parere reso dal sottoscritto sullo stato di rischio sanitario incombente nel luogo interessato, ha ordinato la rimozione e smaltimento di alcune coperture in cemento amianto poste sulle strutture edilizie siti in via S. Domenico.

7 – Condizioni di installazione e stato di conservazione delle lastre di copertura in conformità a DM 6.9.94. Stima del rischio.

7.1 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede Procedure per le attività di custodia e di manutenzione (DM 06.09.1994, punto 4)

In questo paragrafo, brevemente, il sottoscritto descriverà quali sono gli obblighi che la Normativa Nazionale pone in capo al proprietario o detentore del MCA.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, la normativa impone la predisposizione di un programma di controllo e manutenzione per ridurre al minimo le condizioni di esposizione che deve includere:

- a) un programma periodico di controllo (punto 4a del decreto);
- b) attività di manutenzione e custodia (punto 4b del decreto).

In sostanza tali adempimenti, in generale, consistono nei principali seguenti attività:

- 1) designazione di una **figura responsabile** con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- 2) predisposizione di documenti da cui risulti l'ubicazione dell'amianto;
- 3) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi (da riportare su un apposito registro) ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali;
- 4) fornire le necessarie informazioni agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.

In caso di danneggiamento, deterioramento o comunque quando la valutazione abbia evidenziato amianto in cattive condizioni, occorre procedere con la bonifica del manufatto.

In merito al precedente punto la legge non specifica quali debbano essere le competenze della “figura responsabile”. Non vi è dubbio, tuttavia, che debba trattarsi preferibilmente di un tecnico abilitato il quale, assumendo il ruolo di Responsabile del Rischio Amianto, deve eseguire tutte le suddette attività ivi inclusa quella della valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. All’uopo va aggiunto che le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto.

7.2 – Stima del rischio: applicazione dell’algoritmo indicato dal PRAC

In relazione alle lastre di copertura, oltre al degrado proprio bisogna considerare i danneggiamenti localizzati, dei quali bisogna tenere conto per valutazione dello stato di conservazione, **adottando la condizione più cautelativa** (ai fini del rischio di rilascio di fibre d’amianto) nella compilazione delle Schede dell’algoritmo adottato dal PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria, Allegato 6, Scheda N°1 e N°2).

Si tratta di condizioni di cui bisogna tenere conto nella loro compilazione già specificate al parag. 6.2, al fine di stabilire lo stato di conservazione delle coperture e le azioni da intraprendersi in relazione all’interpretazione dei risultati.

Per la copertura in esame, per razionalizzare i dati e gli elementi propri della copertura sopra descritta, desunti con certezza dallo stato dei luoghi, il sottoscritto ha ritenuto opportuno comporre la seguente Tabella N°1 che riporta altri elementi utili per la definizione del suo stato di conservazione.

Tabella N°1 – Elementi utili alla definizione dello stato di conservazione delle lastre di copertura del fabbricato sito in via Cuta n°212 del Comune di Acri

estensione copertura (mq)	stato delle strutture orizzontali portanti sottostanti	tipologia delle strutture portanti verticali	presenza di discontinuità e/o danneggiamenti (rotture, distacchi, avvallamenti, ecc..)	presenza di muschi e/o licheni	presenza di sistema racc. acque meteoriche
125	non accertata	non accertata	SÌ (superiore al 10%)	SÌ in maniera disomogenea	SÌ

Nella compilazione della **Scheda N°1**, che attiene alla descrizione della copertura e del contesto, bisogna inoltre considerare l’inserimento del punteggio relativo ai seguenti parametri:

A – Assenza di rivestimenti o trattamenti superficiali (**punti 2**);

F - Necessità di accesso (**punti 2**);

G – Esistenza di edifici adiacenti con aperture con affaccio sulla copertura (**punti 3**);

H – Adiacenza con aree ad alta densità abitativa (**punti 5**);

I1 – Edificio in uso aperto al pubblico (**punti 5**).

Il punteggio così ottenuto determina il primo indicatore lungo l’asse delle ascisse del grafico adottato dall’algoritmo.

Terza Osservazione

Per l’esatta interpretazione delle informazioni in tabella si specifica quanto segue:

- l’**estensione** della copertura è stata desunta approssimativamente dalla foto aerea;
- la dicitura “**non accertata**” indica l’assenza di informazioni certe in quanto il sottoscritto non ha potuto effettuare l’ispezione visiva all’interno dell’area e delle strutture.

La successiva compilazione della **Scheda N°2** permette di ricavare il valore del secondo indicatore lungo l'asse delle ordinate dell'algoritmo e di individuare il punto sul piano cartesiano compreso in una delle quattro aree in cui è suddiviso il grafico stesso ed a cui corrispondono le differenti azioni da intraprendere.

Occorre precisare che nella premessa all'applicazione dell'algoritmo viene evidenziato che *“per quanto la normativa nazionale (D.M. 06/09/1994) preveda come tecnica di trattamento dei MCA anche l'incapsulamento, tale metodologia, seppur consentita, **non è da ritenersi preferibile** rispetto alla rimozione nell'ottica di una definitiva soluzione alle problematiche concernenti l'amianto e considerando la vetustà che tali manufatti ormai hanno”*.

Il sottoscritto, al fine di dare completezza al parere richiesto, ha compilato a parte le citate schede applicando il criterio sopra specificato, pervenendo un valore dell'**indice di degrado** (ID) pari a **31** (somma del punteggio della Scheda N°1+Scheda N°2) al quale corrisponde uno stato di conservazione **“pessimo”** della copertura di che trattasi (Tab. 9, pag. 66 del PRAC).

INDICE DI DEGRADO (ID)	STATO DI CONSERVAZIONE
Valore inferiore o pari a 10	buono
Valore compresi tra 11 e 18	discreto
Valore compresi tra 18 e 22	scadente
Valore superiori a 22 o pari a 30	pessimo/degrado avanzato

Tabella 9. Valore indice di degrado.

In definitiva il contesto e le condizioni che definiscono la suddetta copertura raggiungono un punteggio totale da imporre l'azione di **bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica entro sei mesi dalla valutazione**.

Per approfondimenti riguardanti la compilazione delle citate Schede e per la procedura di calcolo prevista dall'algoritmo Amleto, si rimanda all'Allegato 6 del PRAC.

8 – Conclusioni

L'amianto è incluso nel **Gruppo 1** delle liste dei cancerogeni e mutageni certi compilate dalla IARC, in quanto caratterizzato da precise **evidenze di cancerogenicità** per l'uomo. Esiste, dunque, una responsabilità civile e penale in caso di malattia o morte di chi colpevolmente sottopone persone all'esposizione di fibre d'amianto qualora ne venga riconosciuto il nesso di causalità.

In generale la presenza di un coperture in cemento amianto, installate da oltre 30 anni su fabbricati, rappresentano un rischio concreto per la salubrità dell'aria per la possibilità che fibre d'amianto possano essere rilasciate da tali manufatti in stato di degrado variamente diffuso, per come ampiamente illustrato nel parag. 5.

Il problema dunque, nel caso in esame, interessa soprattutto **l'esposizione ambientale per la presenza di materiali più o meno degradati nell'estrema vicinanza con fabbricati residenziali**. Né può essere rassicurante l'esito dei monitoraggi ambientali fatti eseguire dai sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo in quanto, si ribadisce, essi forniscono informazioni solo sulla situazione esistente al momento del campionamento, mentre il rilascio di fibre può variare notevolmente nel tempo, in relazione a diversi fattori tra i quali gli effetti delle condizioni atmosferiche. Si tratta di una scelta del tutto inadeguata e priva di rigore scientifico, impropriamente applicata all'esterno dell'edificio, che conduce a valori "non rilevabili" di fibre d'amianto con tecnica MOCF (Analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase), senza trattare le condizioni di degrado della copertura imposte dal DM 6.9.94 e dal PRAC.

Pertanto, dimostrata l'immotivata inosservanza dell'Ordinanza Sindacale n°615/2020 (confr. parag. 6.3) non vi è dubbio sulla circostanza che **la bonifica della copertura in cemento amianto** del fabbricato di proprietà dei sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo **deve essere eseguita** al fine di determinare la cessazione del rischio sanitario-ambientale che detto manufatto rappresenta.

Alla presente Relazione sono allegati:

Doc_1- Diffida ad adempiere n°21245/2019

Doc_2 - Ordinanza Sindacale n°615/2020

Doc_3- nota prot. 15111 del 22.09.2020 dell'avv. Luigi Maiorano

Doc_4 - rapporto di prova n°202101687 della "Delvit Chimica" di Cosenza

Doc_5 - comunicazione a mezzo pec del 07.06.2021 dell'avv. Luigi Maiorano

Rep_1 e 2 - Repertorio fotografico (Foto commentate dal N°1 al N°16)

Il sottoscritto, ritenendo di aver assolto con rigore scientifico e con la dovuta diligenza l'incarico affidatogli, rassegna la presente Relazione contemplante il parere richiesto.

Cosenza, li 04.08.2021

L'ESPERTO

ing. Giuseppe Infusini

(Presidente dell'ONA Cosenza ODV)

ALLEGATI

Doc _1- Diffida ad adempiere n°21245/2019

Doc_2 - Ordinanza Sindacale n°615/2020

Doc_3- nota prot. 15111 del 22.09.2020 dell'avv. Luigi Maiorano

Doc_4 - rapporto di prova n°202101687 della “Delvit Chimica” di Cosenza

Doc_5 - comunicazione a mezzo pec del 07.06.2021 dell'avv. Luigi Maiorano

Rep_1 e 2 - Repertorio fotografico (Foto commentate dal N°1 al N°16)



COMUNE DI ACIRI

Provincia di Cosenza

2° AREA – TECNICA
SETTORE 4

PROGRAMMAZIONE LL.PP., ESPROPRI, RICOGNIZIONE, VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E
MANUTENZIONE PATRIMONIO, FONDI COMUNITARI, BENI PATRIMONIALI PUBBLICI, IGIENE,
AMBIENTE E RANDAGISMO-

Aciri via Roma lavoripubblici@pec.comuneaciri.gov.it Tel. e Fax 0984 921407

PROT. 21245

DATA 12/11/2019

ai sigg. Gabriele Salvatore
Gabriele Lorenzo
c.da Cuta, 212
87040 ACRI (Cs)

e, p.c.: all'Ufficio Igiene Pubblica ASP
Via A. Gemelli
87040 ACRI (Cs)

all'ASP – Dipartimento di SPISAL
via E. Berlinguer c/da Serra Spiga
87100 Cosenza
spisal.cosenzatirreno@pec.aspcs.gov.it

al Corpo Polizia Municipale

Al Sindaco

all'Assessore all'Ambiente

all'ONA Cosenza - Sportello Amianto

Oggetto: Valutazione stato di degrado copertura in cemento amianto.

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fabbricato sito in c.da Cuta n°212-Proprietari sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo-

PREMESSO CHE:

-con nota pervenuta al Sindaco in data 09.05.2018 prot. N°7589, il sig. Burlato Mauro segnalava la presunta presenza di una copertura in cemento amianto presso il fabbricato in oggetto specificato;
-con successiva nota prot. 81/PM del 16.05.2018 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale comunicava al sig. Burlato Mauro la necessità di *“investire l'Arpacal e di acquisire il nominativo dei proprietari del fabbricato interessato”*;

- in data 8.11.2018 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale trasmetteva al CGA dell'Arpacal la nota prot. n°18403si con la quale chiedeva “.. l'effettuazione di un sopralluogo congiunto da eseguire in c.da Cuta n°212”;
- in data 19.11.2018 prot. N°48956 in riscontro alla suddetta richiesta, perveniva a mezzo pec la risposta dell'Arpacal con la quale si rappresentava che “..la caratterizzazione dei materiali contenenti amianto e la valutazione dello stato di degrado del manufatto, ai sensi del DM 06.09.1994, sono obbligo dei cittadini e che la richiesta è da intendersi a carattere oneroso”, allegando;
- con nota del 24.12.2018 prot. N°21560 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, a seguito di segnalazione anonima circa “la presenza di materiale presumibilmente in amianto presso la struttura ubicata in c.da Cuta n°212”, comunicava al sig. Gabriele Salvatore di “presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale di Acri per comunicazioni inerenti la denuncia”;
- con comunicazione prot. n°3587 del 01.03.2019 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, richiamando le precedenti comunicazioni, invitava il sig. Gabriele Salvatore di “...comunicare per iscritto quanto è a sua conoscenza procedendo eventualmente sulla composizione della copertura stessa una certificazione di un tecnico abilitato”;
- con comunicazione a mezzo pec del 15.04.2019 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale richiedeva al CGA dell'Arpacal il preventivo di spesa per sopralluogo, campionamento, analisi e valutazione dello stato di degrado inerente il fabbricato sito in c.da Cuta n°212 del Comune di Acri;
- con successiva comunicazione a mezzo pec del 30.04.2019 il CGA dell'Arpacal trasmetteva il preventivo richiesto, acquisto dal Comune di Acri con prot. n°7689.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Acri con Ordinanza Sindacale N°17 del 24.05.2018 ad oggetto”CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO” ha disposto l'obbligo per i proprietari di manufatti in cemento amianto “ad effettuare il censimento dei materiali in cemento amianto” utilizzando l'apposito modello anche per il tramite dell'istituto Sportello Amianto presso la sede comunale;
- il PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria) approvato con DCR n°156 del 19.12.2016, in vigore dal 08.05.2017, relativamente alla **valutazione dello stato di degrado** delle coperture in cemento amianto, in accordo alle disposizioni di cui al punto 2 del DM 06.09.1994, all'art. 9.3 impone la procedura di cui alle Schede N°1 e 2 dell'Allegato 6 (algoritmo Amleto);

ACCERTATO CHE, a tutt'oggi, nonostante l'impegno dei sigg.ri Gabriele di produrre idonea certificazione attestante lo stato di conservazione e/o degrado del manufatto, non è pervenuta alcuna comunicazione circa la presenza di amianto né la certificazione richiesta dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale di Acri con nota prot. n°3587 del 01.03.2019,

VISTI:

- il DM 06.09.94 (Norme Tecniche di applicazione della L. n°257/92);

-la Legge Regionale n°14/2011 (*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione di rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*);

DIFFIDA

i sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo a presentare entro **15 giorni** dal ricevimento della presente, presso l'Ufficio Igiene ed Ambiente del Comune di Acri, una **relazione giurata** sulla valutazione dello **stato di degrado** della copertura in cemento amianto del fabbricato sito in c..da Cuta n°212, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto indicato all'art. 9.3 dal Piano Regionale Amianto Calabria, adottando la procedura di cui alle Schede N°1 e 2 dell'Allegato 6 dello stesso.

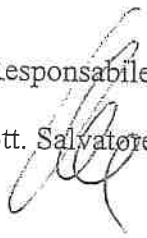
COMUNICA

Che, in caso di inottemperanza alla presente diffida, si procederà con successiva Ordinanza Sindacale ai fini della tutela dell'interesse pubblico.

Il presente atto viene trasmesso al U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Cosenza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n°14 del 27.04.2011.

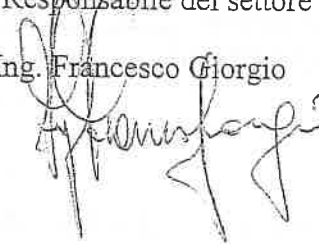
Il Responsabile del servizio

Dott. Salvatore Bonanno



Il Responsabile del settore

Ing. Francesco Giorgio



L'anno 2019 il giorno 14
del mese di NOVEMBRE in Acri
il sottoscritto
aver notified
copla
Sig. GABRIELE SALVATORE



anni di
GABRIELE FEDERICA (PADRE)
IL MESSO COMUNALE

Philipp Helwig

L'anno 2019 il giorno 14
del mese di NOVEMBRE in Acri
il sottoscritto
aver notified
copla
Sig. GABRIELE LORENZO



anni di
GABRIELE FEDERICO (PADRE)
IL MESSO COMUNALE

Philipp Helwig



COMUNE DI ACRÌ

Provincia di Cosenza

2° AREA – TECNICA

SETTORE 4

PROGRAMMAZIONE LL.PP., ESPROPRI, RICOGNIZIONE, VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO, FONDI COMUNITARI, BENI PATRIMONIALI PUBBLICI, IGIENE, AMBIENTE E RANDAGISMO, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

Acri via Roma lavoripubblici@pec.comuneacri.gov.it Tel. e Fax 0984 921407

N. 615 del 27/7/2020

ORDINANZA DI BONIFICA DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CUTA.

Proprietari: Gabriele Salvatore nato a Acri il 06/08/1980, residente in Acri, C/da Cuta, 223;
Gabriele Lorenzo nato ad Acri il 21/02/1984, residente in Acri, C/da Cuta, 226.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota pervenuta al Sindaco in data 09.05.2018 prot. n°7589 veniva segnalata la presunta presenza di una copertura in cemento amianto presso il fabbricato in oggetto specificato;
- con nota del 24.12.2018 prot. N°21560 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, a seguito di segnalazione circa *“la presenza di materiale presumibilmente in amianto presso la struttura ubicata in c.da Cuta n°212”*, comunicava al sig. Gabriele Salvatore di *“presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale di Acri per comunicazioni inerenti la denuncia”*;
- con comunicazione prot. n°3587 del 01.03.2019 il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, richiamando le precedenti comunicazioni, invitava il sig. Gabriele Salvatore di *“...comunicare per iscritto quanto è a sua conoscenza procedendo eventualmente sulla composizione della copertura stessa una certificazione di un tecnico abilitato”*;

CONSIDERATO CHE, con atto di “DIFFIDA AD ADEMPIERE” a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Giorgio, prot.21245 del 12/11/2019, recapitata ai Sigg. Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo il 14/11/2019, con scadenza il 29/11/2019, si intimava *“a dichiarare la presenza di amianto in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n°17 del 24.05.2018 e di presentare presso l’Ufficio Igiene ed Ambiente del Comune di Acri, una relazione giurata sulla valutazione dello stato di degrado della copertura in cemento amianto del fabbricato sito in c.da Cuta n°212, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto indicato all’art. 9.3 dal Piano Regionale Amianto Calabria, adottando la procedura di cui alle Schede N°1 e 2 dell’Allegato 6 dello stesso.”*

ACCERTATO CHE a tutt’oggi non è ancora pervenuta nessuna documentazione e/o comunicazione a riguardo;

VISTI:

- il DM 06.09.94 (*Norme Tecniche di applicazione della L. n°257/92*);
- la Legge Regionale n°14/2011 (*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione di rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*);
- il Piano Regionale Amianto Calabria in vigore (PRAC);
- il D. Lvo 267/2000, art. 50 comma 5, ed art. 54 comma 1, lett. a)

ORDINA

- ai sigg. Gabriele Salvatore nato ad Acri il 06/08/1980 e Gabriele Lorenzo nato ad Acri il 21/02/1984, a presentare entro **15 giorni** dal ricevimento della presente, presso l'Ufficio Igiene ed Ambiente del Comune di Acri, una **relazione giurata sulla valutazione dello stato di conservazione** della copertura in cemento amianto del fabbricato sito in c.da Cuta n°212, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto indicato all'art. 9.3 dal Piano Regionale Amianto Calabria, adottando la procedura di cui alle Schede N°1 e 2 dell'Allegato 6 dello stesso, con assegnazione dell'**indice di degrado** di cui alla Tabella °9 dello stesso articolo;
- in dipendenza degli esiti della suddetta valutazione, di **procedere alla esecuzione dell'intervento di bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica**, rispettando la tempistica indicata dal suddetto Allegato 6.

SI RICORDA CHE:

- 1 – resta l'obbligo a carico del proprietario dell'immobile fino all'avvenuta bonifica, di applicare il programma di controllo e di manutenzione dei materiali di amianto di cui al punto 4a) del DM 06.09.1994;
- 2 – i lavori di bonifica dovranno essere effettuati da ditte specializzate ed autorizzate, previa acquisizione del titolo edilizio e della presentazione del Piano di Lavoro presso l'U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Cosenza.

COMUNICA CHE

- in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza il Comune di Acri procederà, tramite campionamento da affidare all'Arpa.Cal, alla caratterizzazione del materiale contenente amianto ed alla successiva valutazione dello stato di conservazione della copertura, con il coinvolgimento dell'ASP competente ai sensi dell'art. 9.3 del citato PRAC, in dipendenza della quale sarà disposta la bonifica tramite rimozione e smaltimento i cui costi saranno tutti posti a carico del proprietario dell'immobile;
- ai sensi dell'art. 5 , terzo comma, della Legge 07 agosto 1990 n°241, il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Bonanno;

-il Comando di Polizia Municipale è incaricato del controllo in merito al rispetto dell'Ordinanza Sindacale

-ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della L. 241/90 si precisa che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

- in caso di inottemperanza alla Presente Ordinanza Sindacale si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Ambiente, tel. 0984/921435,e-mail: ambiente@comuneacri.gov.it, nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30-

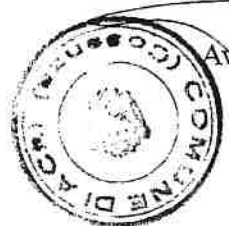
SI PRECISA INOLTRE CHE

L'Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone o cose

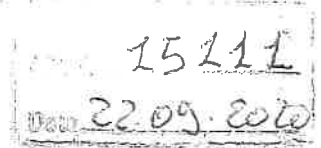
Per i controlli di competenza che ne conseguono, il presente atto viene trasmesso al U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Cosenza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n°14 del 27.04.2011.

Dalla Residenza Municipale, li 27/7/2020

IL SINDACO
AVV. PINO CAPALBO



Avv. Luigi MAIORANO
Avv. Angelo GROCCIA
Avv. Rosalba CARAVETTA
Dott. Danilo BONACCI



Acri, li 22 settembre 2020

A mezzo pec

Ill.mo Sig.
SINDACO COMUNE DI ACRÌ

Spett.le
COMUNE DI ACRÌ
2^ AREA TECNICA SETTORE 4

Spett.le
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DI ACRÌ

Oggetto: GABRIELE SALVATORE – GABRIELE LORENZO / COMUNE DI ACRÌ
ORDINANZA DEL SINDACO N. 615 DEL 27.07.2020

In nome e per conto dei germani Gabriele Salvatore e Gabriele Lorenzo, residenti in Acri, alla C/da Cuta, 226, in riferimento all'Ordinanza di cui in epigrafe comunico che i miei assistiti, già fuori sede per motivi di lavoro, si stanno adoperando per ottemperare a quanto disposto con il predetto provvedimento.

In attesa dei prossimi sviluppi, da comunicare, cordialmente saluto.


avv. Luigi Maiorano

Gabriele Salvatore - Ordinanza del Sindaco n. 615 del 27.07.2020

Da avvluigimaiorano@pec.giuffre.it <avvluigimaiorano@pec.giuffre.it>

A segreteria <segreteria@pec.comuneacri.gov.it>

Data lunedì 7 giugno 2021 - 16:44

Facendo seguito ai precedenti tutti, rimetto copia del rapporto di prova rilasciato da ditta specializzata ai sensi della normativa di legge, relativo al monitoraggio ambientale presso il fabbricato del mio assistito, in località Cuta di Acri, dalla cui disamina è dato evincersi quanto già a suo tempo preannunciato, ovvero il basso limite di rilevabilità delle fibre, la cui fattispecie necessita eventualmente di semplice incapsulamento, ancorchè all'esito di nuovo monitoraggio da eseguirsi nel termine di sei mesi dalla data del 1 aprile 2021.

Cordialmente

avv. Luigi Maiorano

rapporto di prova.pdf

		LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE 87100 Cusenza - Via T. Annese, 19/5 Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791 Web: www.delvichimica.it; E-Mail: delvi@delvichimica.it		AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA CERTQUALITY	
Rapporto di prova n. 202101687		Cliente: Gabriele Salvatore			
Cosenza li: 01-apr-2021		Indirizzo: C/da Cuta			
Matrice campione: filtro a membrana raccolta fibre		Città: 87041 Acri			
Analisi richieste: ricerca fibre amianto aereodisperse					
Campione ambientale del: 30-mar-2021					
Inizio analisi: 31-mar-2021					
Fine analisi: 31-mar-2021					
Cod. Int.: 202101687					
Committente: Gabriele Salvatore					
Dati Campionamento: Monitoraggio ambientale, ricerca fibre di amianto aereodisperso in ambiente					
Campionato da: Personale Delvi Chimica					
Data Campionamento: 30-mar-2021					
Luogo di Campionamento: Presso: Fabbricato C/da Cuta, 212 Acri (perimetro ingresso esterno Ex bar Jolly)					
Volume aspirato: 1350 m ³		con campionatore aia Dado Lab		(D.M. 06-set-1994, D.Lgs. 81-ago-08 Art. 254)	
Tempo aspirazione: 90 min.					
Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da art. 18 R. D. 842/28; art. 1 L. 897/38; art. 1-16-18 L. 679/57.					
RISULTATO DELLA PROVA					
Determinazione	Valore	Unità	Limite	Metodo di prova	Limiti di riferimento
		di misura	rilevabilità		
Fibre di amianto totali	< 0,1	n. fibre totali/cm ³	0,1	D.P.C.M. 28-mar-1983 e s.m.i. D.M. 60 ISO-9096, Epa-17	
Metodo utilizzato				A.I.A.	
Tipo microscopio				LEICA a contrasto di fase	
Tipo filtro				Retinato	
Diametro eff. filtra				45 mm	
Ingrandimento				500 X	
Campi esaminati				200	
Campi scartati				0	
Fibre riscontrate	N.R.	n. fibre totali/cm ³			
Concentrazione	N.R.	n. fibre totali/cm ³			
Limite inferiore				0,0	
Limite superiore				1,1	
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alla prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. I campioni, se non esauriti nel corso della prova, vengono conservati presso il laboratorio per 4 settimane salvo diverse indicazioni.					
Nota: - n. fibre totale/cm ³ = numero di fibre totali per centimetro cubo d'aria					
Risultato(*) = Valore della media ponderata della concentrazione di amianto nell'aria per l'intero periodo di campionamento.					
N.R. = non rilevabile					
Considerando lo stato attuale della copertura e le frammentazioni presenti in alcune lastre, si consiglia l'incapsulamento o la rimozione della copertura. In alternativa si consiglia un nuovo monitoraggio per la ricerca delle fibre di amianto aereodisperse entro sei mesi dalla data odierna.					
Il Direttore del Laboratorio Dott. Chim. Giuseppe Vitolo Ordine dei Chimici della Calabria albo n.r. 300					

RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI (Foto dal N°1 al N°6)



Foto N°1 - Vista frontale del fabbricato di proprietà Gabriele e di quello di proprietà Burlato, posti in aderenza



Foto N°2 - Vista del fabbricato con copertura in cemento amianto proprietà Gabriele (fronte est)



Foto N°3 - Altra vista frontale e ravvicinata del fabbricato interessato



Foto N°4 - Falda di copertura lungo il fronte ovest

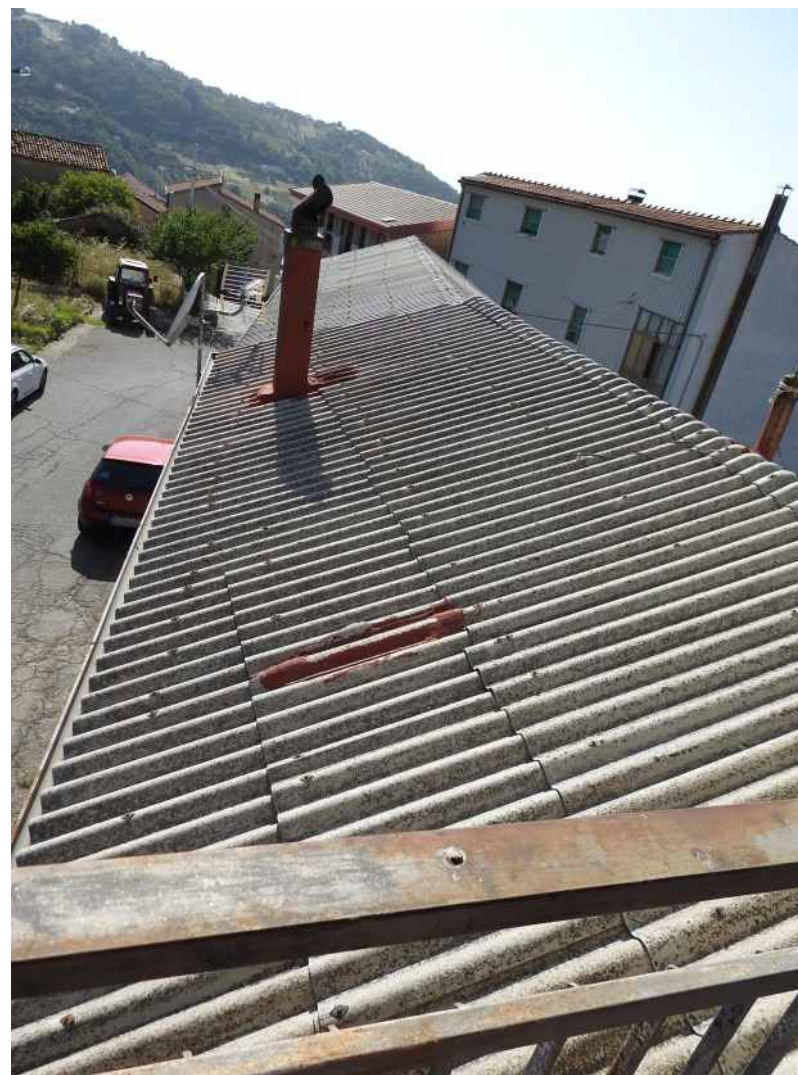


Foto N°5 - Falda di copertura lungo il front est



Foto N°6 - Particolare della canna fumaria lungo la falda est della foto N°5

RIPRESE PARTICOLAREGGIATE DELLO STATO DELLA COPERTURA (Foto dal N°7 al N°16)



Foto N°7 - Vista della falda di copertura a contatto con il fabbricato di proprietà Burlato Mauro



Foto N°8 - Particolare del colmo e del condotto di Foto N°4

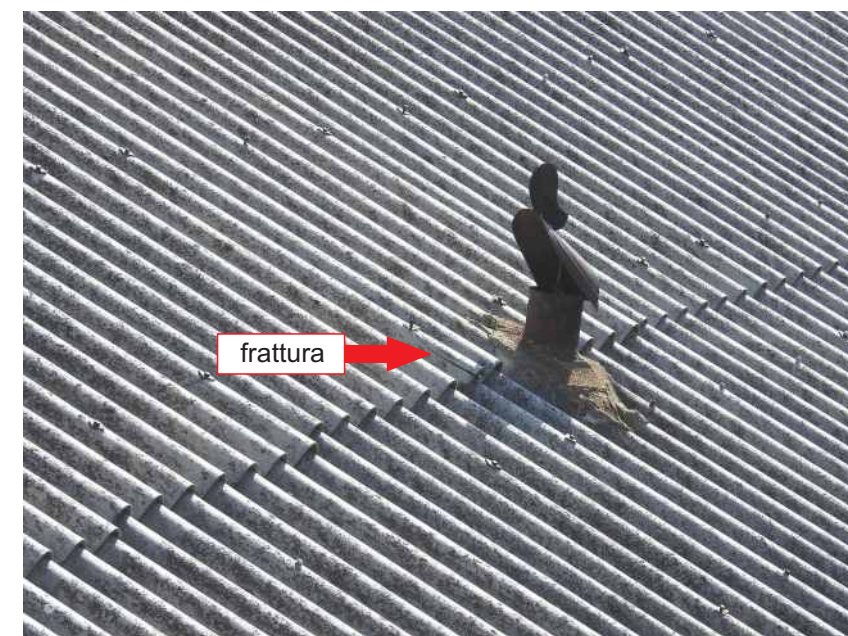


Foto N°9 - Particolare della falda ovest con presenza di condotto di ventilazione di Foto N°4 e di frattura della lastra



Foto N°10 - Particolare delle fratture di foto N°15



Foto N°11 - Parte del colmo ove un elemento di copertura denota l'assenza di materiale per pregressa rottura



Foto N°12 - Particolare del degrado materico a carico delle lastre di copertura con segni di formazione pregressa licheni



Foto N°13 - Vista ravvicinata di altra frattura e di segni di assenza di materiale per pregressa rottura



Foto N°14 - Particolare vite di fissaggio con presenza di frattura



Foto N°15 - Particolare di un intervento di riparazione (foto N°5 e 7) con presenza di fratture e sovrapposizione di materiale



Foto N°16 - Ripresa ravvicinata del particolare di foto N°15